



Comunità Alto Garda e Ledro Riva del Garda (TN)

DECRETO DEL PRESIDENTE

N.83

di data 25/11/2025

Oggetto: OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL REGOLAMENTO APPROVAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.

L'anno **duemilaventicinque** addì **venticinque** del mese di **Novembre** alle ore **09.30**, il Presidente Giuliano Marocchi, nominato con Delibera del Consiglio dei Sindaci n. 9 di data 07.07.2025 ai sensi dell'art. 17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino", adotta il provvedimento come in oggetto, con l'assistenza del Segretario Reggente dott.ssa Michela Donatini.

OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL REGOLAMENTO APPROVAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.

IL PRESIDENTE

Vista la proposta di provvedimento come materialmente predisposta dal Segretario Reggente della Comunità (rif. Decreto n. 49 del 15.12.2022) in qualità di Responsabile del Servizio Edilizia Agevolata e Pubblica, in collaborazione con il medesimo ufficio, sulla base degli indirizzi che sono stati precedentemente condivisi da questo Organo e che, previa opportuna verifica viene ritenuta essere meritevole di approvazione, come di seguito specificato.

Tenuto conto che la stessa è già stata sottoposta all'attenzione, per quanto di rispettiva competenza, dell'Assessore con delega all'Urbanistica (Pianificazione territoriale, viabilità e mobilità), all'ITEA, edilizia abitativa pubblica e agevolata, Tema Casa e relativi risvolti sociali – Letizia Vicari e all'Assessore con delega alle Politiche Sociali, Politiche del Lavoro, Politiche giovanili e Politiche familiari e di conciliazione - Tiziano Chizzola, che ne condividono proposta e contenuti.

Premesso che:

- la legge provinciale 7 novembre 2005, n. 15 disciplina in ordine agli interventi provinciali in materia di edilizia abitativa;
- con decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011, è stato approvato il regolamento di esecuzione della L.P. 15/2005; tale regolamento ha tra l'altro abrogato quello previgente e segnatamente quello approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-71/Leg. di data 18 ottobre 2006;
- l'articolo 8 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 e ss.mm. – Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino - disciplina le funzioni amministrative della Provincia e dei comuni in relazione alla costituzione delle comunità di valle. Alle medesime viene, tra l'altro, affidata la competenza in materia di edilizia abitativa pubblica ed agevolata per il territorio di riferimento.

Relativamente agli strumenti d'intervento previsti in ambito di edilizia abitativa, l'art. 5 comma 4 della L.P. 15/2006 e l'art. 26 del regolamento di attuazione, dettano in ordine alla possibilità di locare alloggi di edilizia abitativa pubblica, a canone sostenibile, a favore di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia abitativa pubblica previsti dal citato articolo 5 comma 4 della legge provinciale e che versano in una situazione di urgente necessità abitativa quale:

- a) sgombero dall'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità;
- b) situazioni alloggiative improprie, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario, e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurino da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale;
- c) incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio;
- d) situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente.
- e) ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare.

Tenuto conto che le domande presentate al competente Servizio verranno valutate trimestralmente da un apposito "Gruppo di valutazione per l'edilizia abitativa pubblica", attualmente in fase di costituzione e preposto alla valutazione del bisogno abitativo.

Appurato che le richieste di locazione temporanea sono in costante crescita e che risulta necessario adottare i criteri in linea con l'attuale situazione di emergenza abitativa.

Tenuto conto che:

- nei mesi scorsi è stato effettuato un approfondito lavoro al fine di stabilire dei parametri, volti ad individuare e valutare le situazioni di perdita o di imminente perdita dell'abitazione, che ha coinvolto in primis, il Servizio Socio Assistenziale della Comunità Alto Garda e Ledro;
- tale attività ha portato alla definizione dei seguenti documenti finalizzati a definire le modalità di presentazione delle domande ed i termini / criteri di valutazione.

- criteri e relativi punteggi da utilizzare da parte del Gruppo di valutazione (Allegato A);
 - criteri per la valutazione sociale da utilizzare da parte del Servizio Socio Assistenziale (Allegato B);
- entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.

Ritenuto ora necessario stabilire il numero di alloggi da destinare a tale finalità ed in particolare:

- in fase di prima applicazione, fino al 31.12.2025, n. 4 alloggi;
- a regime, a partire dal 01.01.2026, il 10 per cento degli alloggi assegnati nel corso del trimestre.

Ritenuto altresì necessario provvedere all'approvazione:

- dei criteri e relativi punteggi da utilizzare da parte del Gruppo di valutazione (Allegato A);
- dei criteri per la valutazione sociale da utilizzare da parte del Servizio Socio Assistenziale (Allegato B);

e stabilire nel contempo che:

- i nuovi criteri saranno oggetto di verifica da parte del Gruppo di valutazione dopo congruo periodo di applicazione;
- la nuova modalità di presentazione della domanda di locazione temporanea prevede la presentazione dell'attestazione ICEF per l'edilizia pubblica secondo le date previste dalla campagna annuale ICEF, che per l'anno in corso ha decorrenza 1° settembre 2025 e scadenza il 31 agosto 2026.

Vista la legge provinciale 7 novembre 2005, n.15;

Visto il decreto del Presidente della Provincia n. 17-75/Leg. di data 12 dicembre 2011 come da ultimo modificato con D.P.P. 15 settembre 2025, n. 43.

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 4 delle Legge Regionale 3 maggio 2018 n. 2, stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari.

Dato atto che, in ordine alla presente proposta di provvedimento è stato acquisito dal responsabile individuato dal Presidente il solo parere di regolarità tecnica, di cui all'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino- Alto Adige, approvato con Legge Regionale dd. 3 maggio 2018, n. 2, così come risultante in allegato al presente provvedimento, dando atto che non si rende necessario acquisire quello di regolarità contabile e di copertura finanziaria in quanto non si rilevano aspetti contabili.

Richiamate a tutti gli effetti:

- la Legge Provinciale n. 07 del. 06.07.2022 con cui è stata approvata la riforma delle Comunità, in particolare con modificazioni della L.P. 16.06.2006 n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) e della Legge Provinciale per il governo del territorio 2015;
- la deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 9 del 07.07.2025, con la quale è stato nominato Presidente della Comunità Alto Garda e Ledro il Sindaco del Comune di Tenno Sig. Giuliano Marocchi, ai sensi dell'art.17 comma 2 della L.P. 16 giugno 2006 n. 3 e ss.mm.ii. "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino.

Vista inoltre la comunicazione da parte dell'Assessore agli Enti Locali, Cooperazione Internazionale, Trasporti e Mobilità della Provincia Autonoma di Trento di data 10.08.2022, assunta al prot. Com.tà n. 10028 in data 10.08.2022, con la quale viene chiarito che, in riferimento alle novità introdotte con la L.P. 06.07.2022, n. 7, i poteri di carattere esecutivo sono concentrati

dalla norma in capo al Presidente che li formalizza attraverso l'adozione di provvedimenti monocratici (Decreti).

Considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011 n. 118 e ss.mm.ii., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza.

Visto, per quanto ancora applicabile, il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario dei Comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige, approvato con D.P.G.R. 28.05.1999, n. 4/L e modificato con D.P.Reg. 01.02.2005 n. 4/L.

Atteso che il punto 2. dell'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile.

Visti:

- la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2 “Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino – Alto Adige”;
- la Legge provinciale n. 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della Legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 118/2011 così come modificato dal D.Lgs. 126/2014;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e ss.mm.ii.;
- il regolamento di contabilità approvato con la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 12 in data 28.05.2018;
- il Regolamento dei controlli interni approvato con deliberazione consiliare n. 10 di data 07.03.2017;
- il Bilancio di Previsione 2025 - 2027 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 16 di data 19.12.2024;
- il Piano Esecutivo di Gestione 2025 - 2027 approvato con Decreto del Presidente n. 1 dd. 13.01.2025 e ss.mm.;
- il Documento Unico di Programmazione 2025 - 2027 approvato con deliberazione del Consiglio dei Sindaci n. 15 di data 19.12.2024;
- lo Statuto della Comunità Alto Garda e Ledro pubblicato sul B.U.R. numero 1 del 04.01.2018;
- la Legge Provinciale 16.06.2006, n. 3 e ss. mm.ii. «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino»;
- la Legge provinciale 06.07.2022 n. 7 “Riforma delle comunità: modifica della legge provinciale 16.06.2006 n. 3;

Accertata la propria diretta competenza in merito, rientrando il presente atto nelle funzioni e competenze affidategli dall'art. 17 “Presidente” della L.P. 16.06.2006 n. 3 così come modificata dalla L.P. 7/2022,

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di stabilire il numero di alloggi da destinare alle locazioni temporanee ed in particolare:
 - in fase di prima applicazione, fino al 31.12.2025, n. 4 alloggi;
 - a regime, a partire dal 01.01.2026, il 10 per cento degli alloggi assegnati nel corso del trimestre.

2. di approvare i seguenti documenti finalizzati a definire le modalità di presentazione delle domande di locazione temporanea per l'assegnazione di alloggi a canone sostenibile ed i termini / criteri di valutazione così come di seguito indicato:
 - i criteri e relativi punteggi da utilizzare da parte del Gruppo di valutazione (Allegato A);
 - i criteri per la valutazione sociale da utilizzare da parte del Servizio Socio Assistenziale (Allegato B)entrambi allegati al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale.
3. di demandare al “Gruppo di valutazione per l'edilizia abitativa pubblica”, in fase di costituzione e prima attivazione, l'eventuale aggiornamento dei documenti dopo un congruo periodo di applicazione.
4. di prevedere che la nuova modalità di presentazione della domanda di locazione temporanea prevede la presentazione dell'attestazione ICEF per l'edilizia pubblica secondo le date previste dalla campagna annuale ICEF, che per l'anno in corso ha decorrenza 1° settembre 2025 e scadenza il 31 agosto 2026.
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegno/accertamento a carico del bilancio della Comunità.
6. stante l'urgenza di dare corso agli adempimenti conseguentemente necessari, di dichiarare il presente decreto immediatamente eseguibile ai sensi del combinato disposto dell'art. 14 - comma 7 - della L.P. 3/2006 e ss.mm. e dall'art. 183 – comma 4 – della L.R. 3.05.2018 n. 2.
7. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativa modulistica sul sito internet istituzionale della Comunità (www.altogardaeledro.tn.it).
8. di dare atto che sul presente provvedimento non sussistono, nei confronti del/la Responsabile del Servizio proponente né nei confronti del personale che ha preso parte all'istruttoria, cause di astensione riferibili a situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, di cui agli artt. 7 e 14 del “Codice di comportamento del personale dipendente” della Comunità Alto Garda e Ledro, approvato con decreto del Presidente n. 4 di data 25.01.2023.
9. di precisare, ai sensi dell'art. 4 c. 4 L.P. 30.11.1992 n. 23 e ss. mm., che avverso il presente Decreto sono ammessi i seguenti ricorsi, da parte degli aventi diritto:
 - in opposizione, ai sensi dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige, approvato con L.R. 3 maggio 2018, n. 2, da parte di ogni cittadino, da presentare al Presidente, entro il periodo di pubblicazione;
 - giurisdizionale al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento, ai sensi dell'articolo 13 e 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n.104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale;
 - in alternativa, straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199, entro 120 giorni.

DM/



Estremi della Proposta

Proposta Nr. 2025 / 9

Ufficio Proponente: Ufficio Edilizia Pubblica e Agevolata

Oggetto: **OGGETTO: ART. 5 COMMA 4 DELLA L.P. 7.11.2005, N. 15 E S.M.I. E ART. 26 DEL REGOLAMENTO APPROVAZIONE CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DI LOCAZIONE TEMPORANEA DEGLI ALLOGGI A CANONE SOSTENIBILE.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Edilizia Pubblica e Agevolata)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 185 della L.R. 03.05.2018 n. 2 - C.E.L.TNAA, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 25/11/2025

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Michela Donatini

Verbale letto, approvato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Giuliano Marocchi

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede della Comunità Alto Garda e Ledro. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

DONATINI MICHELA in data 25/11/2025
Marocchi Giuliano in data 25/11/2025

Allegato A)

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
CRITERI PER L'ESAME DELLE DOMANDE DA PARTE DEL GRUPPO DI VALUTAZIONE
LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI I.T.E.A. Spa
IN CASI DI URGENTE NECESSITA'

**ART. 5 COMMA 4 LEGGE PROVINCIALE 7 NOVEMBRE 2005, N° 15 E ART. 26 DEL
REGOLAMENTO APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
N. 17-75/LEG. DI DATA 12 DICEMBRE 2011
ACCESSO ALL'EMERGENZA ABITATIVA:**

1. Domanda:

La domanda per l'accesso alla locazione temporanea nei casi straordinari di urgente necessità, può essere presentata presso l'Ufficio Edilizia Abitativa Pubblica dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla norma alla data di presentazione della richiesta e nei casi e con le modalità sotto disciplinati. La raccolta delle domande avviene su base trimestrale. La graduatoria ha validità di un anno dall'1° settembre al 31 agosto (periodo di validità dell'attestazione ICEF).

In fase di prima applicazione, fino al 31.12.2025, n. 4 alloggi verranno destinati alle locazioni temporanee.

A regime, a partire dal 01.01.2026, il 10 per cento degli alloggi assegnati nel corso del trimestre.

2. Graduatoria:

La graduatoria è formata trimestralmente sulla base delle domande presentate nei tre mesi precedenti e delle domande ancora valide non soddisfatte, con l'attribuzione dei punteggi come di seguito indicati. Sarà possibile ripresentare la domanda in un trimestre successivo solo in presenza di nuove condizioni che vadano ad aggravare la situazione di emergenza abitativa, con conseguente modifica del punteggio assegnato. Nel corso di validità della graduatoria, sarà proposto, ai soggetti in posizione utile e a cadenza trimestrale, un alloggio idoneo, previa verifica della sussistenza della condizione di emergenza precedentemente accertata.

3. Rifiuto:

Il rifiuto dell'alloggio proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria di cui al punto 2. e l'impossibilità di ripresentare domanda per un anno dalla data della rinuncia.

PUNTEGGI LOCAZIONE TEMPORANEA A CANONE SOSTENIBILE
Ordine di Priorità:

- **lettera e)** del Regolamento della L.P. 15/2005: ragioni di sicurezza personale o familiare accertate dal servizio sociale dell'ente locale oppure dalle strutture provinciali competenti, anche limitatamente alle esigenze di uno o più componenti il nucleo familiare (es. donne vittime di violenza);

- **lettera d):** situazioni di grave disagio sociale in cui sono coinvolti minori, accertate con provvedimenti dell'autorità giudiziaria competente in materia di minori oppure dal servizio sociale territorialmente competente;

- **lettera a)**: sgombero dell'alloggio occupato, ove il nucleo familiare ha la propria residenza, disposto dalla competente autorità (comunale);

- **lettera b) e c)**: situazioni alloggiative improvvise (vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute che perdurano da almeno 24 mesi, accertate dal servizio sanitario provinciale) ovvero incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo, accertata dal servizio sociale dell'ente locale in relazione a nuclei familiari caratterizzati da particolare disagio.

Per le SITUAZIONI DI CUI ALLE LETTERA b) o c), al punteggio attribuito dal Servizio Socio – Assistenziale (minimo 50 punti massimo 65) vanno ad AGGIUNGERSI i seguenti punteggi:

- **LETTERA B)** situazioni alloggiative improvvise, vale a dire carenti sotto il profilo igienico-sanitario e comunque gravemente pregiudizievoli alla salute degli occupanti, che perdurano da almeno 24 mesi alla data di presentazione della domanda e vengano accertate dal servizio sanitario provinciale (la famiglia deve essere residente nell'alloggio da almeno due anni ed in possesso di verbale dell'APSS che attesti che l'alloggio è gravemente pregiudizievole alla salute degli occupanti. Il verbale dell'APSS che attesta il solo pregiudizio alla salute o che l'alloggio è considerato antigienico sarà valutato secondo la lettera C. di seguito riportata) **punti 20**

- **LETTERA C)** incapacità di soddisfare, autonomamente o tramite rete familiare, il bisogno alloggiativo di cui alle seguenti situazioni (IN VIA ALTERNATIVA):

1. Rilascio forzoso dell'alloggio attestato dall'autorità competente (esempio: esecuzione immobiliare per vendita all'asta, per finita locazione – con esclusione della morosità) **punti 25**

2. Convalida di sfratto esecutivo per finita locazione **punti 20**

3. Nucleo privo di alloggio / in luoghi impropriamente adibiti ad abitazione / ospite di amici, parenti (situazione invariata da almeno 6 mesi) **punti 15**

4. Dimissioni da struttura sanitaria o socio assistenziale o equiparabili in mancanza di alloggio (o con alloggio non più idoneo a seguito ad esempio di infortunio) **punti 10**

5. Convalida di sfratto esecutivo per morosità **punti 5**

6. Alloggio certificato con verbale dell'APSS come pregiudizievole/antigienico/malsano per la salute dei presenti rilasciato negli ultimi 6 mesi **punti 5**

In AGGIUNTA ai punteggi specifici previsti per le lettere b) e c) vanno inseriti i punteggi derivanti dalle seguenti condizioni:

- **Condizione familiare, economica, localizzativa:**

Composizione nucleo familiare e soggetti deboli:

1a) Nucleo composto da un soggetto maggiorenne con uno o più minori **punti 6**

ovvero:

1b) Nucleo con minori **punti 3**

2. Presenza di minori fino ad un massimo di 6 punti: **punti 2 per minore**
3. Nucleo composto esclusivamente da soggetto separato o divorziato tenuto a rilasciare, nei 6 mesi successivi alla data del provvedimento dell'autorità giudiziaria, la casa coniugale **punti 2**
4. Nucleo composto esclusivamente da ultrasessantacinquenni **punti 3**
5. Nucleo con 1 o più componenti con invalidità:
 -una o più persone con invalidità dal 75% **punti 6**
 -una o più persone con invalidità fino al 74% **punti 3**

- Situazione economia (si utilizza la tabella 1 dell'Allegato 3. del regolamento, dividendo il punteggio attribuito in tabella per 20):

ICEF fino a	punteggio	ICEF fino a	punteggio	ICEF fino a	punteggio
0,0025	6,50	0,0800	4,95	0,1575	3,40
0,0050	6,45	0,0825	4,90	0,1600	3,35
0,0075	6,40	0,0850	4,85	0,1625	3,30
0,0100	6,35	0,0875	4,80	0,1650	3,25
0,0125	6,30	0,0900	4,75	0,1675	3,20
0,0150	6,25	0,0925	4,70	0,1700	3,15
0,0175	6,20	0,0950	4,65	0,1725	3,10
0,0200	6,15	0,0975	4,60	0,1750	3,05
0,0225	6,10	0,1000	4,55	0,1775	3,00
0,0250	6,05	0,1025	4,50	0,1800	2,95
0,0275	6,00	0,1050	4,45	0,1825	2,90
0,0300	5,95	0,1075	4,40	0,1850	2,85
0,0325	5,90	0,1100	4,35	0,1875	2,80
0,0350	5,85	0,1125	4,30	0,1900	2,75
0,0375	5,80	0,1150	4,25	0,1925	2,70
0,0400	5,75	0,1175	4,20	0,1950	2,65
0,0425	5,70	0,1200	4,15	0,1975	2,60
0,0450	5,65	0,1225	4,10	0,2000	2,55
0,0475	5,60	0,1250	4,05	0,2025	2,50
0,0500	5,55	0,1275	4,00	0,2050	2,45
0,0525	5,50	0,1300	3,95	0,2075	2,40
0,0550	5,45	0,1325	3,90	0,2100	2,35
0,0575	5,40	0,1350	3,85	0,2125	2,30
0,0600	5,35	0,1375	3,80	0,2150	2,25
0,0625	5,30	0,1400	3,75	0,2175	2,20
0,0650	5,25	0,1425	3,70	0,2200	2,15
0,0675	5,20	0,1450	3,65	0,2225	2,10
0,0700	5,15	0,1475	3,60	0,2250	2,05
0,0725	5,10	0,1500	3,55	0,2275	2,00
0,0750	5,05	0,1525	3,50	0,2300	1,95
0,0775	5,00	0,1550	3,45		

- Attualizzazione situazione economica (da segnalare in domanda):

Perdita o forte diminuzione del reddito, debitamente documentata, dovuta a morte, separazione, sopravvenuta grave malattia o infortunio, di un componente percettore di reddito della famiglia avvenuta negli ultimi 12 mesi **punti 5**

- Condizione localizzativa:

1. Non residente nella Comunità Alto Garda e Ledro **punti 0**
2. Residenza continuativa nella Comunità Alto Garda e Ledro fino a 5 anni **punti 4**
3. Residenza continuativa nella Comunità Alto Garda e Ledro da 5 anni e 1 giorno a 10 anni **punti 8**
4. Residenza continuativa nella Comunità Alto Garda e Ledro da oltre 10 anni **punti 12**

A parità di punteggio, è data precedenza alla domanda secondo l'ordine e i criteri di seguito riportati:

- a) maggior punteggio attribuito dal Servizio Socio-Assistenziale;
- b) nucleo familiare in situazione di emergenza abitativa come descritta nella suddetta lettera C) del Regolamento (secondo l'ordine di pesatura indicato);
- c) ordine cronologico di presentazione della domanda.

Qualora nel trimestre di riferimento non si disponga di un alloggio adeguato al nucleo familiare risultante in posizione utile, lo stesso potrà essere proposto entro il periodo di validità della graduatoria, previa verifica della sussistenza della condizione di emergenza abitativa accertata precedentemente.

COMUNITA' ALTO GARDA E LEDRO
CRITERI PER LA VALUTAZIONE SOCIALE
LOCAZIONE TEMPORANEA DI ALLOGGI I.T.E.A. Spa
IN CASI DI URGENTE NECESSITA'

Ai sensi della Legge della Provincia autonoma di Trento n. 15 del 7 novembre 2005

NUCLEO: _____

DIMENSIONE E INDICATORI			
1	Situazione lavorativa del nucleo	PUNTEGGIO	
	<ul style="list-style-type: none">● mancanza di occupazione (inoccupato)● disoccupazione con indennità economica (Naspi)● forme di integrazione al reddito (ADI, AUP ecc)● Inserimento in percorsi tirocini formativi (es. "Grilli e Formichine", ecc.)● contratti precari (a chiamata, part-time, stagionali e/o a tempo determinato)● reddito insufficiente a pagare l'affitto sul libero mercato● capacità delle persone di trovare/mantenere un'occupazione● nucleo monoredito o monogenitoriale	- da 0 (adeguato) a 10 (inadeguato)	
2	Situazione personale e Rete familiare	PUNTEGGIO	
	<ul style="list-style-type: none">● presenza o assenza della rete familiare● qualità delle relazioni intrafamiliari● difficoltà nella gestione dei carichi di cura o assistenza (anziani, persone con disabilità...)● difficoltà ad organizzare le attività quotidiane● conflitti familiari● eventi difficoltoosi/traumatici● difficoltà a fronteggiare problematiche di dipendenza● trascuratezza/incuria/scarsa igiene● capacità di cura verso sé o verso i propri familiari	-da 0 (adeguato) a 15 (inadeguato)	
3	Rete sociale	PUNTEGGIO	
	<ul style="list-style-type: none">● presenza o assenza della rete sociale● debolezza delle reti di prossimità (vicinato, amicali, associazioni...)● isolamento sociale● qualità delle relazioni sociali (esempio di vicinato,	-da 0 (adeguato) a 10 (inadeguato)	

	di amicizia, colleghi di lavoro...)		
4	Situazione alloggiativa inadeguata e/o in relazione a particolari problematiche personali e sociali del nucleo	PUNTEGGIO	
	<ul style="list-style-type: none"> ● inagibilità e pericolosità dell'alloggio certificata ● condizione di emarginazione sociale (in particolari condizione di salute, disabilità, presenza di minori) ● necessità reale di cambio alloggio motivata ● barriere architettoniche in presenza di persone con limitazione motoria ● alloggio improprio (es. tenda, auto, roulotte, barca, ecc.) ● alloggio inadeguato (spazi insalubri, spazi insufficienti, assenza riscaldamento, etc.) 	-da 0 (adeguato) a 15 (inadeguato)	
5	Assegnazione alloggio a seguito della conclusione positiva di un progetto sociale di recupero con il Servizio Sociale anche in collaborazione con altri Servizi		PUNTEGGIO
	<ul style="list-style-type: none"> ● assenza o presenza da specificare nella relazione sociale stilata dall'Assistente Sociale 	-da 0 (assenza) a 15 (presenza)	
Punteggio Totale (MAX 65 PUNTI)			

- La valutazione della situazione lavorativa del nucleo familiare è da considerarsi in riferimento a tutte le persone di quel nucleo familiare, idonee al lavoro.
- La valutazione di tutte le dimensioni indicate è da svolgere in termini di prevalenza.
- La valutazione sociale è stata condivisa in una riunione di equipe professionale, che ne garantisce l'equità della valutazione a fronte di situazioni simili.
- Sono necessari minimo 50/65 punti per essere ammessi all'esame da parte del gruppo di valutazione.
- A questa scheda viene allegata una relazione sociale.
- Le schede di valutazione verranno trasmesse all'Ufficio Edilizia Pubblica e Agevolata.

Luogo e data di compilazione: _____

Firma Assistente Sociale: _____

Firma della Coordinatrice di equipe:_____